

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Azienda Regionale della Salute Regione Sardegna (ARES), Codice Fiscale 03990570925, Partita Iva 03990570925, con sede in via Piero Della Francesca 1, 09047 Selargius (CA), rappresentata a questo scopo dal **Dott. Giuseppe Pintor**, in qualità di Direttore Generale di Ares Sardegna, di seguito denominata **ARES**;

E

Ditta _____ con sede legale in _____, PARTITA IVA _____, rappresentata dal **sig.** _____, procuratore speciale domiciliato per la carica presso la sede della Società, di seguito denominata "**Sponsor**".

PREMESSO che

- in data 16/04/2026 ARES ha pubblicato sull'Albo Pretorio *on line* l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione dell'evento benefico "Un Goal per la solidarietà" – seconda edizione che coinvolge tutte le Aziende del Sistema Sanitario Regionale della Sardegna con la precisazione che le somme ricevute a titolo di sponsorizzazione finanziaria concorreranno in minima parte alla copertura delle spese legate all'organizzazione dell'evento mentre, la parte prevalente, verrà devoluta alle Associazioni individuate quali destinatarie dell'evento benefico con provvedimento successivo;
- la **Ditta** _____, ha manifestato la disponibilità a sponsorizzare l'evento benefico;
- ARES utilizza, *per relationem*, il Regolamento delle Sponsorizzazioni approvato con deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna n. 777 del 12/06/2018, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO.

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione finanziaria da parte della Ditta Sponsor dell'evento benefico "Un Goal per la solidarietà" – seconda edizione. Le

pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti. Nessuna modifica può essere apportata senza preventivo accordo scritto. Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR.

Lo Sponsor si obbliga a corrispondere, entro il 06/06/2026 un contributo in denaro e/o in beni e servizi pari a € _____, comprensivo di IVA, in favore di ARES. L'importo in denaro sarà versato in un'unica soluzione alla sottoscrizione del presente contratto, sul conto corrente intestato ad ARES Sardegna presso il Banco di Sardegna, Intestatario del C/C: **Azienda Regionale della Salute Regione Sardegna**

IBAN: **IT90E0101544101000070783283**

Causale SPONSORIZZAZIONE: **Sponsorizzazione torneo di beneficenza Un goal per la solidarietà - seconda edizione**

Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile del progetto o ad altri collaboratori.

Art. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSEE.

ARES, per la durata del torneo, si impegna ad associare il nome dello sponsor alla pubblicizzazione del torneo pubblicando il logo sul materiale informativo, tecnico, pubblicitario, prodotto e utilizzato appositamente per l'evento.

Art. 4 – DURATA.

Il presente contratto ha validità limitata alla durata dell'evento sportivo e si intenderà concluso al termine dello stesso.

Art. 5 - CLAUSOLE ETICHE E LIMITAZIONI.

La sponsorizzazione non deve pregiudicare l'immagine pubblica di ARES. Lo Sponsor dichiara di non operare in settori incompatibili con i principi etici del Servizio Sanitario Nazionale (es. tabacco, alcol, gioco d'azzardo).

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sulla gestione e modalità di trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto.

Art. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO.

La facoltà di recedere può essere esercitata solo qualora il contratto non abbia avuto esecuzione nei tempi concordati, previo preavviso di trenta giorni; in ogni caso il recesso non ha effetto per le prestazioni concordate e già eseguite.

Art. 8 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Art. 9 - FORO COMPETENTE.

Per la risoluzione di eventuali controversie è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. Per quanto non previsto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti.

Il contratto è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale (art. 24 d.lgs. n. 82/2005).

Per la Ditta Sponsor

Per ARES Sardegna